


REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Comune di Carugo
(Provincia di Como)



Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 in data 28/11/2023

Sommario

CAPO I PRINCIPI GENERALI.....	3
Art 1. - Oggetto.....	3
Art 2. - Definizioni.....	3
Art 3. - Finalità e sistemi di sorveglianza	4
Art 4. - Utilizzo di particolari sistemi mobili	6
Art 5. - Diretta visione delle immagini.....	7
Art 6. - Trattamento dei dati personali	7
CAPO II OBBLIGHI PER IL CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO	8
Art 7. - Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza	8
Art 8. - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo	8
Art 9. - Designato al servizio di videosorveglianza.....	8
Art 10. - Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza	9
Art 11. - Responsabile della protezione dei dati	10
Art.12 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza .	10
Art 13. - Nomina a responsabile del Trattamento dei dati per assistenza e manutenzione sul sistema di videosorveglianza	10
Art 14. - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali ...	11
Art 15. - Notificazione	11
Art 16. - Accesso ai sistemi e parole chiave.....	11
CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
Art 17. - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	12
Art 18. - Misure da adottare per i dati video ripresi.....	12
Art 19. - Obblighi degli operatori	13
Art 20. - Informazioni rese al momento della raccolta	13
Art 21. - Diritti dell'interessato	14
Art 22. - Sicurezza dei dati.....	14
Art 23. - Cessazione del trattamento dei dati.....	15
Art 24. - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	15
Art 25. - Comunicazione	15
CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	15
Art 26. - Modifiche regolamentari	15
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art 27. - Tutela dei dati personali	15
Art 28. - Pubblicità del regolamento	15
Art 29. - Entrata in vigore.....	16

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art 1. - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Carugo. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - **D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51**: Attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
 - **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
 - **Circolare** del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
 - **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- c) per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per "**Contitolare**", l'Ente Comune di Carugo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Contitolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Contitolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del Contitolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Contitolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art 3. - Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Carugo dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalle conseguenti Leggi Regionali in materia di ordinamento della Polizia Municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 e s.m.i. "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*".
2. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre Polizie Locali e delle Forze di Polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi.
3. L'utilizzo degli impianti di gestione e acquisizione di immagini, videoriprese e dati di geolocalizzazione è finalizzato a:
 - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 4 del Decreto Legge n.14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art.50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 267/2000;
 - b. tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica in ambito comunale nei limiti delle attribuzioni conferite ai rispettivi soggetti utilizzatori dei dati;

- c. vigilanza sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d. tutela della protezione civile e della salute;
 - e. tutela della sicurezza stradale, monitoraggio dei flussi di traffico anche attraverso rilevazioni di tipo quantitativo e statistico, consentendo, altresì ove possibile, la ricostruzione dinamica dei sinistri stradali;
 - f. tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - g. tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - h. unicamente ai soggetti titolari delle funzioni di polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, acquisizione di prove, nell'ambito di attività di P.G.;
 - i. razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volto anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge;
 - j. controllo di aree specifiche del territorio qualora si renda necessario ed in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - k. perseguimento degli obiettivi organizzativi e di coordinamento degli interventi e delle risorse;
 - l. prevenzione, all'accertamento ed alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
 - m. i soggetti fermati o in stato di arresto sono trattenuti presso idonea camera di sicurezza e monitorati tramite impianto di videosorveglianza. Il soggetto detenuto verrà informato tramite apposita segnaletica della sua sottoposizione a videoripresa. Dovranno essere attuate tutte le misure atte a garantire la proporzionalità del trattamento. Le immagini saranno conservate per un periodo massimo di 72 ore salvo comprovate esigenze di carattere giudiziario o per motivi di pubblica sicurezza.
4. Nel caso in cui soggetti privati intendano realizzare impianti di video sorveglianza che riprendono strade o luoghi pubblici o ad uso pubblico il Titolare può assumere, previa verifica di idoneità degli impianti, la gestione dello stesso. I privati interessati assumono gli oneri relativi all'installazione dell'impianto e la connessione con il sistema del Comune di Carugo, il rispetto delle prescrizioni normative in materia, la conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico e le mettono a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Questi aspetti devono essere regolamentati attraverso una apposita convenzione sottoscritta tra le parti.
 5. Il sistema di videosorveglianza può comportare il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo, in conformità alla DPIA.
 6. Il Comune di Carugo promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio e dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento eventualmente in collaborazione con altri Organi di Polizia o Enti terzi, sulla base di accordi, convenzioni e protocolli operativi; ciascun Ente manterrà la piena responsabilità dei dati personali trattati.
 7. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 RGPD e delle vigenti normative e regolamenti.
 8. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comando di Polizia Locale di Carugo consente l'utilizzo dell'impianto in modalità condivisa con altre Polizie Locali e/o le Forze di Polizia Statali al fine di rendere il sistema strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di

polizia su tutto il territorio. Nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, l'Ente potrà promuovere politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Dette politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, vengono previamente disciplinati con separati accordi in forma scritta disciplinanti l'utilizzo condiviso del sistema comunale di videosorveglianza nonché le modalità di acquisizione e trattamento dei dati da parte di terzi soggetti autorizzati.

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art.4 della Legge 20 maggio 1970, n.300 e s.m.i., gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Nel caso in cui il Titolare intenda installare delle videocamere all'interno di edifici pubblici o in luoghi quali piazzole ecologiche (per la tutela del patrimonio e la prevenzione di reati) che possono riprendere anche occasionalmente dei lavoratori si dovrà procedere alla relativa regolamentazione dell'impianto attraverso:
 - a. Condivisione delle finalità e della predisposizione dell'impianto con le rappresentanze sindacali;
 - b. In caso di assenza delle rappresentanze sindacali comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro;
 - c. segnaletica nei locali video sorvegliati;
 - d. informativa da trasmettere ai lavoratori.

Art 4. - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Il sistema di videosorveglianza in uso al Comando di Polizia Locale di Carugo può comprendere apparecchi mobili, quali:
 - body cam e dash cam;
 - fototrappole e sistemi mobili di videosorveglianza.
2. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati, nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio, delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere installate a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di *"dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria"*. Il Comandante della Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati delle apparecchiature, con specificazione dei casi in cui queste devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.
3. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo fototrappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante di Polizia Locale.
4. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

5. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante di Polizia Locale.
6. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art 5. - Diretta visione delle immagini

Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

Il responsabile si impegna a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art 6. - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Carugo, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale e i locali delle forze armate costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle Forze dell'ordine.
3. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - rilevare le infrazioni al codice della strada;
 - monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
 - tutelare la sicurezza urbana;
 - prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - la protezione del territorio e la rilevazione di eventuali reati di natura ambientale quale l'abbandono di rifiuti.
4. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art 7. - Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza

1. Il Contitolare del trattamento è il Comune di Carugo in persona del legale rappresentante pro tempore.

Art 8. - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo

1. Il Comune di Carugo nella sua qualità di Contitolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Reg. Eu 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il Contitolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; in assenza di misure adottate dal Contitolare del trattamento per attenuare il rischio si osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

Art 9. - Designato al servizio di videosorveglianza

1. Il Comune di Carugo, in persona del legale rappresentante, identifica e nomina con apposito atto, quale designato al servizio di videosorveglianza (comprensivo del sistema di rilevamento targhe e/o "Body Cam", "Dash Cam", "Droni", "foto/video-trappole" e sistemi di videosorveglianza mobile del presente Ente), il Comandante della Polizia Locale.
2. Tale figura deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il designato al servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal Contitolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al designato al servizio sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Contitolare o dal designato al servizio.
6. Il designato al servizio custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
7. Il comandante della Polizia Locale:
 - adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
 - cura l'informativa prevista dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali;
 - individua gli incaricati del trattamento;
 - dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
 - evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
 - secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante e collabora con lo stesso in materia di protezione dei dati personali;
 - dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;

- comunica al Contitolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 10. - Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza

1. Ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, pubblicato nella G. U. n. 300 del 24 dicembre 2008, e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2009, il Comune di Carugo, in persona del suo legale rappresentante, può designare e nominare con apposito atto, uno o più amministratori di sistema per la gestione dell'impianto di videosorveglianza ai sensi e per gli effetti del Capo I, art. 2, comma 1, lett. i) del presente regolamento, individuandolo all'interno della propria struttura organizzativa.
2. Tale figura deve essere individuata dal Contitolare del trattamento tra i soggetti che per capacità professionale ed affidabilità, risulti idoneo a garantire la corretta gestione tecnica del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.
3. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza designato deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti (ivi compreso il profilo della sicurezza) e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Contitolare del trattamento può affidare all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza i seguenti compiti:
 - Adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per i sistemi da lui gestiti;
 - Impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici;
 - Assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso all'Ente;
 - Predisporre e verificare il corretto funzionamento dei sistemi di backup centralizzati, adottando idonee procedure per la custodia delle copie di sicurezza dei dati e delle applicazioni, nonché per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, verificando periodicamente la leggibilità e l'integrità dei dati contenuti nelle copie di backup, effettuandone il ripristino;
 - Adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, atti a mantenere la completezza e l'inalterabilità dei log. Tali registrazioni dovranno avere e mantenere le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità;
 - Suggestire al Contitolare del Trattamento l'adozione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
 - Provvedere alla custodia ed al controllo dei dati personali oggetto di trattamento, anche in relazione all'esperienza ed alle conoscenze acquisite sulla base del processo tecnico, della natura dei dati e delle specifiche caratteristiche del trattamento, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, adottando a tal fine preventive ed idonee misure di sicurezza.
5. In ogni caso, i compiti affidati all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza, sono analiticamente specificati con apposito atto di designazione.
6. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal Contitolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
7. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Contitolare o dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza.
8. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza custodisce le chiavi per l'accesso ai locali ove vengono salvate le immagini registrate dell'impianto di videosorveglianza, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 11. - Responsabile della protezione dei dati

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data - Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

Art. 12. – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale ed alle altre forze di polizia alle quali viene garantita possibilità di accesso regolamentato attraverso un protocollo di intesa che definisca le modalità e le regole tecniche di trattamento dei dati.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 13. - Nomina a responsabile del Trattamento dei dati per assistenza e manutenzione sul sistema di videosorveglianza

1. Il Contitolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal Contitolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:
 - Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
 - Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali;
 - Adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
 - Impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Contitolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - Riconoscere il diritto del Contitolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. Il Comando di Polizia Locale, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali;
 - Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679

Art. 14. - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente oltre al Contitolare, al designato al servizio, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza e alle persone autorizzate al trattamento degli stessi.
2. Il Contitolare del trattamento su indicazione del designato al servizio identifica le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale che interagiscono con tale sistema all'interno dell'Ente o che, appartenendo a corpi di Polizia Locale di altre Amministrazioni, interagiscono con tale sistema in virtù degli accordi contrattuali/convenzioni esistenti con tali Enti. Il Contitolare incarica, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare trattamento dei dati per le finalità indicate agli articoli precedenti.
3. Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dalla figura apicale del Comando di Polizia Locale. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro assegnati e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Oltre al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere autorizzato all'accesso dei locali adibiti a centrale operativa, solo il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine. Al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali devono essere comunicate idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.
6. Per le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, il Contitolare del trattamento può provvedere secondo quanto indicato dall'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).
7. Prima dell'utilizzo degli impianti, le persone autorizzate al trattamento devono essere istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
8. Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento sono tenute al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
9. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, nonché a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Art. 15. - Notificazione

1. Il Comune di Carugo nella sua qualità di Contitolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. La funzione di Contitolare del trattamento viene svolta dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16. - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti avranno un loro identificativo personale e dovranno autonomamente variare la propria password.
3. Nell'ambito delle attività di nomina ed autorizzazione, ai singoli incaricati verranno associati diversi profili autorizzativi che permetteranno la semplice consultazione delle immagini o la possibilità di copiare parte dei dati su supporti in funzione delle necessità operative.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 17. - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 "Regole ulteriori per i soggetti pubblici";
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere, tecnicamente, effettuano riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Le telecamere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Contitolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.
5. Sul territorio comunale sono presenti impianti di ripresa dotati di software OCR per la lettura delle targhe e la verifica delle stesse presso la banca dati della motorizzazione e delle altre forze di Polizia; mediante collegamento telematico alle stesse possono avere accesso diretto anche altre forze di Polizia.
6. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 18. - Misure da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate

esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Carugo, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "**registro delle attività di trattamento e degli accessi**" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora d'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La **diffusione di immagini personali** è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 19. - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Comandante della Polizia Locale.

Art. 20. - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Carugo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del RUE 679/2016 e all'art 10 del D. Lgs 51/2018 e alle disposizioni emesse dall'autorità garante in materia di video sorveglianza, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:
 - La registrazione è effettuata dal Comune di Carugo per fini di Sicurezza
 - Responsabile del trattamento Comandante della Polizia Locale
 - art 13 del RUE 679/2016 sul trattamento dei dati
 - informativa completa presente sul sito www.comune.carugo.co.it
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. Una informativa dettagliata che riporti i dati previsti nel RUE 679/2016 viene pubblicata sul sito internet del comune nella sessione privacy.
4. Il Comune di Carugo, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione di una informativa sul sito del comune.

Art. 21. - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Contitolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, PEC o posta elettronica ordinaria al Contitolare o al responsabile, il quale dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 22. - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed

autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

Art. 23. - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 24. - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 25. - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Carugo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Contitolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 26. - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Carugo garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 28. - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

.

Art. 29. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui all'articolo 13 comma 2 dello Statuto Comunale del Comune di Carugo.